Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 155 del 5 luglio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 137/L

LEGGE 16 giugno 1997, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **199.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **200.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

LEGGE 16 giugno 1997, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1997, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

CONCERNING SCHEDULED AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia,

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December, 1944,

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two countries based upon the principle of reciprocity

have agreed as follows

ARTICLE 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 (a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communication, Civil Aviation Autorithy and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which have been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

f) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which these prices apply, including commission charges and other additional remuneration for agency or sale of transportation documents but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The Annex forms an integral part of the present Agreement. All references to the Agreement shall include the Annex unless explicitly agreed otherwise.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:
   a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
   b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
   c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

4. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, the designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate rearrangements of such routes, including the grant of rights for such time as may be necessary to facilitate viable operations.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party has no proof that a preponderant part of ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of operating authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it has no proof that a preponderant part of ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment imported in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

   b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, and intended solely for use and consumption for the air transport. In such a case, they may be placed under supervision of the competent authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight

over the territory of the Contracting Party granting the exemptions may be subject to compliance with the peculiar formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Exercise of rights

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4 The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty (60) days before each summer or winter season.

5. Neither Contracting Party shall unilaterally restrict the operations of the designated airline of the other Contracting Party, except according to the terms of the present Agreement or by such uniform conditions as may be contemplated by the Convention.

ARTICLE 8

Tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article shall, if possible, be subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

3. The tariffs shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

4. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3 of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3, the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2 of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 4 of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

6. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3 of this Article, or on the determination of

any tariff under paragraph 5 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Application of Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied

with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorisation of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, so far as they

are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

5. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favorably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers,

crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including services complementary to air transport, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days from the date of application. To aforesaid transfers shall be applied the rate of exchange in force at the date of sale.

4. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2. and 3. of this article.

5. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreeement shall apply.

ARTICLE 14

Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desiderable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days, except in the case when consultations are requested according to art. 12 point 7 when they should take place within fifteen (15) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at this day of 29 marzo 1993 in Ljubljana in two originals in the English language.

For the Government of
the Republic of Italy
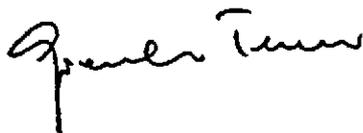
For the Government of
the Republic of Slovenia

A N N E X

ROUTE SCHEDULES

ROUTE SCHEDULE I

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Italy/Ljubljana and viceversa.

ROUTE SCHEDULE II

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Slovenia:

Points in Slovenia/Rome and viceversa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SUI SERVIZI AEREI DI LINEA

* * *

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia,

qui di seguito denominate, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti",

essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

desiderando stipulare un Accordo allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due paesi in base al principio della reciprocità,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, tranne nel caso in cui diversamente previsto nel contesto:

a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, e comprende gli Allegati adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94(a) della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti siano entrati in vigore, ovvero siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti;

b) il termine "Autorità Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Slovenia, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Autorità dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;

c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia che sia stata designata ed autorizzata, ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;

d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo a scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato all'Articolo 96 della Convenzione;

f) il termine "tariffa" indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merce, come pure le condizioni a cui tali prezzi si applicano, comprese le commissioni ed altre remunerazioni aggiuntive per l'agenzia o per la vendita dei documenti di trasporto, ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni relative al trasporto della posta.

2. L'Allegato forma parte integrante del presente Accordo. Tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno l'Allegato, tranne nel caso in cui sia stato esplicitamente concordato in altro modo.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette a quelle della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti spcificati al presente Accordo, al fine di istituire e svolgere servizi aerei sulle rotte specificate in Allegato al presente Accordo (qui di seguito denominati i "servizi convenuti" e le "rotte specificate").

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:

   a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza farvi scalo;

   b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e

   c) nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati nella tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati.

3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sarà intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, dietro

compenso o per noleggio, a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Nel caso in cui, a causa di conflitti armati, disordini o sviluppi politici, ovvero circostanze particolari e insolite, la compagnia aerea designata di una Parte Contraente non sia in grado di svolgere un servizio sulla rotta normale, l'altra Parte Contraente si adopererà al meglio per agevolare la continuità dello svolgimento di tale servizio, riorganizzando adeguatamente tali rotte e concedendo anche diritti per il periodo che può essere necessario a facilitare le operazioni possibili.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle Compagnie Aeree

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concederà immediatamente alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio.

3. Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare loro di possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio di servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero di imporre quelle condizioni che essa ritiene necessarie per l'esercizio da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto prova che parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, ovvero da suoi cittadini.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sarà stata in tal modo designata ed autorizzata, potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi convenuti, a condizione che la compagnia aerea osservi le disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio, ovvero a sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti in uno qualsiasi dei seguenti casi:

   a) in ogni caso in cui non abbia prova che parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, o da suoi cittadini;

   b) nel caso detta compagnia aerea non si conformi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti;

   c) nel caso in cui la compagnia aerea in altro modo non operi conformandosi alle condizioni di cui al presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non siano essenziali per impedire ulteriori violazioni alle leggi o ai regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali ed altre imposte

1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure le sue normali dotazioni, i pezzi di ricambio, compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (alimenti, bevande e tabacco compresi) a bordo di detto aeromobile, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno esentati dall' altra Parte Contraente da ogni genere di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale a condizione che le normali dotazioni e gli altri articoli sopra citati restino a bordo dell'aeromobile.

2. Saranno altresì esentati da detti dazi, spese ed oneri, ad esclusione di quelli relativi ai servizi resi:

   a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati esclusivamente ad essere usati dagli aeromobili di detta compagnia aerea;

   b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della

compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il trasporto aereo. In tal caso, essi potranno essere sottoposti alla supervisione delle autorità competenti fino a che non siano ri-esportati o in altro modo eliminati, in base alle norme doganali.

3. I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali, e devono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia concesso il trasferimento ad altra compagnia aerea internazionale ovvero consentita l'importazione permanente, ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente.

4. Le esenzioni previste al presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità particolari generalmente applicate su detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Esercizio dei diritti

1. Le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque possibilità di svolgere i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente con i servizi forniti da quest'ultima sulle stesse rotte o su parte di esse.

3. I servizi convenuti forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere strettamente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro scopo primario sarà quello di offrire una capacità adeguata a far fronte alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti.

4. La Compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporrà all'approvazione delle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo contenenti le informazioni relative al tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

5. Nessuna delle due Parti Contraenti limiterà unilateralmente le operazioni della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, tranne nei casi previsti dal presente Accordo, ovvero in base alle condizioni invariabili eventualmente contemplate nella Convenzione.

ARTICOLO 8

Tariffe

1 Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applicherà per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo debito conto di tutti i fattori connessi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente.

3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi particolari,

questo periodo potrà essere ridotto, subordinatamente all'assenso di dette autorità.

4. Tale consenso può essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorità aereonautiche ha espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, come previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, la tariffa sarà considerata approvata. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto nel paragrafo 3, le autorità aereonautiche potranno concordare che il periodo entro il quale dovrà essere notificata l'eventuale disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se non sarà possibile concordare una tariffa conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile previsto dal paragrafo 4 del presente Articolo, una autorità aereonautica notificherà all'altra autorità aereonautica il suo disaccordo, circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le autorità aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui consiglio esse considerano utile, si adopereranno al fine di fissare la tariffa di comune accordo.

6. Se le autorità aereonautiche non riescono a concordare nessuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo

3 del presente Articolo, ovvero a fissare nessuna tariffa ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo, la controversia sarà composta in base alle disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo.

7. Una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sarà stata fissata una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, ovvero relativi al servizio ed alla navigazione di tale aeromobile mentre si trova nel proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tale aeromobile al momento del suo arrivo o della sua partenza, ovvero durante la sua permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di

passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, saranno osservati da, o per conto di, detti passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente all'arrivo o alla partenza, ovvero durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

3. Nessuna delle due Parti Contraenti può accordare alcuna preferenza alla propria compagnia aerea rispetto alla compagnia aerea dell'altra Parte Contraente nell applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, quelli di competenza e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il loro periodo di validità, subordinatamente alle dipsosizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del

proprio territorio, la validità dei certificati di navigabilità, di quelli di competenza o delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini da parte dell'altra Parte Contraente o di uno Stato terzo.

ARTICOLO 11

Rappresentanza della compagnia aerea

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una Parte Contraente sarà consentito previa autorizzazione delle autorità competenti.

3. Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative applicabili in quel territorio.

4. L'entità numerica di tale personale, stabilito previo accordo fra le compagnie aeree designate, sarà sottoposta all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente fornirà a detti uffici ed al personale tutta l'assistenza e le agevolazioni necessarie.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e doveri ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il dovere che a loro compete di proteggere, nelle relazioni reciproche, la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di ingerenza illecita forma parte integrante del presente Accordo.

2.. Le Parti Contraenti, su richiesta, si forniranno tutta l'assistenza necessaria a prevenire attacchi illeciti ad areomobili civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aereoporti e degli strumenti di navigazione aerea, nonché ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sui Reati ed Alcuni altri Atti Commessi a Bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la Soppressione dei Sequestri Illeciti di Aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970, e la Convenzione per la Soppressione di Atti Illeciti contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971.

4. Le Parti Contraenti, nei loro rapporti reciproci, agiranno conformandosi ai livelli di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui le applicano, alle prassi raccomandate definite dall Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, che figurano in Allegato alla Convenzione, e chiederanno che gli operatori degli aeromobili da loro immatricolati, gli operatori che abbiano il centro d'affari maggiore o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori degli aeroporti nei loro territori, agiscano conformemente a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo il riferimento ai livelli di sicurezza dell'aviazione comprende qualsiasi differenza notificata dalla Parte Contraente interessata. Ciascuna Parte Contraente informerà preventivamente l'altra Parte Contraente circa le sue intenzioni di notificare qualsiasi differenza attinente a tali livelli.

5. Ciascuna Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare

le disposizioni di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'arrivo, la partenza o la permanenza nel territorio di detta altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, all'interno del proprio territorio, adotterà tutti i ragionevoli provvedimenti atti a proteggere gli aeromobili ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagagli a mano, bagagli al seguito, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante l'ingresso a bordo ed il caricamento. Ciascuna Parte Contraente potrà altresì prendere in benevola considerazione qualsiasi richiesta dell'altra Parte Contraente di adottare misure di sicurezza particolari e ragionevoli, al fine di far fronte ad un particolare pericolo.

6. Qualora si verifichi un incidente, ovvero in presenza di una minaccia di incidente di sequestro illecito di aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di passeggeri, equipaggio, aereoporti e strumenti di navigazione aerea, le Parti Contraenti si aiuteranno vicendevolmente, agevolando le comunicazioni ed adottando altre misure adeguate, volte a porre fine rapidamente ed in modo sicuro a tale incidente o minaccia di incidente.

7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente abbia derogato dalle disposizioni di sicurezza dell'aviazione del presente Articolo, la prima Parte Contraente può richiedere di tenere consultazioni immediate con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento dei guadagni

1. Ciascuna Parte Contraente accorda alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente nella valuta interna e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi quelli complementari al trasporto aereo, sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente oppure tramite un agente.

2. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente sarà libera di effettuare il reale trasferimento all'estero delle entrate eccedenti le spese in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merce e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari senza alcun indugio o limitazione.

3. Ciascuna Parte Contraente garantirà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data di applicazione. A detti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

4. Se una delle Parti Contraenti impone limitazioni o rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima

sarà autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti di cui ai pragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.

5. Ogni qualvolta il sistema di pagamento fra le Parti Contraenti sia regolamentato da un accordo speciale, si applicherà detto accordo.

ARTICOLO 14

Consultazione

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aereonautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurare l'attuazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e dell'Allegato accluso allo stesso.

2. Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in qualsiasi momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti circa tale proposta di modifica potranno essere condotte sia verbalmente che per iscritto e, a meno che non sia stato diversamente convenuto, inizieranno entro un periodo di sessanta (60) giorni, tranne nel caso in cui le consultazioni siano chieste

ai sensi dell'articolo 12, punto 7, nel qual caso dovranno tenersi entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sarà concordata tramite consultazioni fra le Autorità Aereonautiche delle due Parti Contraenti.

4. Ogni modifica al presente Accordo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo entrerà in vigore quando la modifica sarà stata confermata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per comporla mediante negoziato.

2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo tramite negoziato, potranno concordare di deferire la controversia alla decisione di qualche

persona o ente; se non pervengono ad un accordo in tal senso, su richiesta di una Parte Contraente, la controversia sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente, ed il terzo designato dai due arbitri così nominati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un altro arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di sottoporre la controversia ad arbitrato di detto tribunale; il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nominerà un arbitro entro il periodo specificato, oppure se il terzo arbitro non verrà nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo e fungerà da Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualunque decisione espressa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Qualsiasi controversia relativa a qualsiasi tipo di dazi doganali e qualsiasi altro onere fiscale non verrà in nessun caso sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale di cui al pragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 16

Adeguamento alle Convenzioni Multilaterali

Qualora venissero conclusi una Convenzione o un Accordo multilaterali relativi al trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per adeguarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, tramite consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Fornitura di dati statistici

Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico sui servizi concordati svolto dalle rispettive compagnie aeree designate da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Iscrizione presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile

Il presente Accordo ed ogni suo successivo emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

ARTICOLO 19

Sospensione

Una delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà simultaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tal caso l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente abbia ricevuto la notifica, a meno che la notifica di denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di avvenuta ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, la denuncia si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo che la notifica sia pervenuta all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo	Per il Governo
della Repubblica Italiana	della Repubblica di Slovenia

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

TABELLA I

Rotte su cui possono entrare in funzione i servizi aerei della compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

Punti in Italia/Lubiana e viceversa.

TABELLA II

Rotte su cui possono entrare in funzione i servizi aerei della compagnia aerea designata dalla Repubblica di Slovenia:

Punti in Slovenia/Roma e viceversa.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2025):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1564):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 29 aprile 1997 (atto n. 1564/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

97G0219

LEGGE 16 giugno 1997, n. 199.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

A C C O R D O

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovena
sulla regolamentazione reciproca
dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovena, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone (autobus).

SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessità del traffico.

Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purché vi siano posti liberi.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.

Art. 5

Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione.

Non si possono assolvere con servizi regolari necessità già assicurate soddisfacentemente da servizi ferroviari e stradali già esistenti.

L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio

territorio su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.

L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo, saranno rilasciate dalle due Parti contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio.

Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa, rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 6

Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

SERVIZI A NAVETTA

Art. 8

Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Art. 9

Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente Art. 8, tra due località, una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.

L'autorizzazione è attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

SERVIZI OCCASIONALI

Art. 10

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:

a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

- vuoto,
- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 11

I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di sé un elenco nominativo dei viaggiatori.

Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'Art. 28 del presente Accordo.

Nel caso previsto dalla lettera c) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 28 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 12

Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione richiesta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 13

L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all'Art. 28, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

Art. 14

Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie;

4) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

5) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenenti;

6) i trasporti postali;

7) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

8) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;

9) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

10) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

11) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

12) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonché il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

13) i trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

14) i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione;

15) i trasporti di api e avannotti;

16) i veicoli adibiti al soccorso di veicoli in avaria.

Art. 15

L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno.

I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 16

Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.

E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17

I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e

verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 18

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto di viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 19

I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 20

I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contrente ove si effettua il trasporto.

La Commissione Mista indicata nell'Articolo 28 potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 21

Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

Art. 22

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 23

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 24

I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 25

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 26

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle seguenti sanzioni

a) avvertimento;

b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti c) o d);

c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

d) una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del vettore, in caso di trasporto di viaggiatori.

Art. 27

Tutte le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 28

E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;

b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli Artt. 5, 9 e 11;

c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'Art. 13 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;

d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalità di rilascio;

e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

e) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se una delle Parti contrenti non lo denuncia prima di tre mesi dalla scadenza.

Fatto a Lubiana il 21 marzo 1993 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua slovena, facenti tutti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2024):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1563):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 15 aprile 1997 (atto n. 1563/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

97G0220

LEGGE 16 giugno 1997, n. **200.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO

ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO

Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall'altra, (in seguito: Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l'esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessità di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinchè esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario.

2. Le Parti contraenti esprimono la loro disponibilità a procedere, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonchè i controlli di frontiera.

DEFINIZIONE DEI TERMINI

Art. 2

Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati:

a) "Stato di domicilio" è quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario,

b) "Stato limitrofo" è lo Stato dell'altra Parte contraente,

c) "Rete proprietaria" è la rete ferroviaria dello Stato di domicilio,

d) "Rete limitrofa" è la rete ferroviaria dello Stato limitrofo,

e) "Stazione di frontiera" è la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente più vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sarà designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario,

f) "Linea di confine" è la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati,

g) "Tronco di linea di confine" è la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato,

h) "Scambio del traffico" è il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra le due reti ferroviarie,

i) "Servizio di trasmissione e scambio" è il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine,

j) "Controlli di frontiera" sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti concernenti l'entrata, l'uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato,

k) "Personale di servizio" comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.

TRANSITO DI FRONTIERA

Art. 3

1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine:
a) Gorizia Centrale - Nova Gorica
b) Villa Opicina - Sežana
c) Villa Opicina - Štanjel
2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Gorizia Centrale e Villa Opicina
b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel
3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Villa Opicina
b) Nova Gorica.
4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario).
5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA

Art. 4

1. La consegna e l'accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonchè dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell'Articolo 3 della presente Convenzione.

2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sarà effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformità ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessità, la circolazione potrà anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria.

3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di là della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi.

4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria.

5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonchè le prove sulla capacità del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell'altro Stato contraente, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest'ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l'organizzazione del traffico saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.

6. Il punto di sutura tariffaria è situato sul confine di stato.

CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE

Art. 5

Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se ciò non è possibile, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate sarà stabilito nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).

RAPPRESENTANZE NELLE STAZIONI DI SCAMBIO

Art. 6

1. La rete limitrofa può aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio.

2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.

ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI

Art. 7

1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verrà considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto più vicino al confine di Stato.

2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario, come anche, in base alla disponibilità della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario.

3. Per l'uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovrà corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo.

4. Le disposizioni dettagliate concernenti l'uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonchè l'indennità per l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.

CONTROLLI DI FRONTIERA

Art. 8

I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all'Art.1, punto 1.

MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA

Art. 9

Durante l'espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l'ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il più presto possibile, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.

USO UFFICIALE DELLA LINGUA

Art. 10

1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verrà usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l'esecuzione del servizio. I regolamenti più dettagliati sull'uso della lingua saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario.

2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO

Art. 11

1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell'altro Stato contraente è sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da trattati internazionali.

2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell'altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza.

3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio è sottoposto all'obbligo di pagare al proprio Stato l'imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria.

4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio è tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.

ASSISTENZA RECIPROCA

Art. 12

1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell'altro Stato contraente l'assistenza di cui essi necessitano nell'esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale.

2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo è vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all'art.4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sarà prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.

PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE

Art. 13

1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell'esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All.1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o più vie indicate all'articolo 3, punto 1 della presente Convenzione, nonchè per la permanenza sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validità di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorità competenti di ciascuno Stato e vidimati dagli organi competenti dell'altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio è gratuito.

3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all'All.1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all'articolo 3, punto 1, nonchè di trattenersi sul territorio dell'altro Stato contraente durante il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identità muniti di fotografia. Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente, sia all'andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorità di confine competenti dell'altro Stato contraente.

4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All.1), nonchè gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista nominativa (All.2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate la stazione di frontiera e/o la stazione di scambio, nè il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.

UNIFORME

Art. 14

1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure è impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l'uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l'esecuzione del servizio e al di fuori di esso.

2. L'Accordo ferroviario stabilirà le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l'uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonchè i casi in cui essi dovranno portarli.

OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI

Art. 15

1. Tutti gli oggetti destinati all'uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l'esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.

2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con sè da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.

3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonchè le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO

Art. 16

1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonchè il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte.

2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.

SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 17

Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l'esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.

SPEDIZIONI DI SERVIZIO

Art. 18

1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l'intervento dell'Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali.

2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme dogenali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all'apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.

SERVIZIO DELLE POSTE

Art. 19

1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonchè spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verrà effettuato in conformità all'Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi.

2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avrà luogo nelle stazioni di scambio.

3. Lo scambio degli invii postali sarà effettuato dal personale delle Poste.

4. Per l'inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei.

5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.

PERSONALE DELLE POSTE

Art. 20

Le disposizioni degli articoli 11-15 della presente Convenzione si applicano ugualmente al personale delle Poste addetto al servizio postale ferroviario sul territorio dell'altro Stato contraente.

RESPONSABILITA'

Art. 21

1. La responsabilità per la perdita o il danneggiamento di bagagli, colli espressi, merci, materiale rotabile, attrezzature da carico, casse mobili, container, e palette nonchè per il superamento del termine di consegna sarà regolata in base agli accordi internazionali firmati da entrambi gli Stati contraenti.

2. Se una persona perisce o rimane ferita, oppure se un oggetto viene danneggiato o distrutto nella stazione di frontiera, nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, ne è responsabile:

a) la rete ferroviaria da cui dipende il personale che senza dolo ha causato tali incidenti, a meno che sia altrimenti previsto dalle disposizioni che seguono,

b) la rete proprietaria, se tali danni sono stati causati in seguito ad incidenti o avarie a causa di carenze della linea, delle installazioni o dei mezzi di trazione;

c) la rete ferroviaria sulla cui linea si trovano i veicoli al momento dell'incidente o avaria, se tali danni sono stati causati per difetto degli stessi.

3. Nel caso in cui il danno sia causato per concorso di colpa del personale di entrambe le reti ferroviarie, o derivi da difetto dei binari, delle installazioni o dei mezzi di trazione delle due reti, entrambe le reti saranno ugualmente responsabili. Lo stesso criterio di ripartizione delle responsabilità verrà adottato nel caso in cui non si possa stabilire su quale delle due reti ricada la responsabilità. In caso di disaccordo circa l'imputazione delle responsabilità delle due reti ferroviarie si farà ricorso all'arbitrato in conformità all'Accordo ferroviario.

4. I danni alle cose di proprietà di una delle due reti ferroviarie, causati da forza maggiore, sono a carico della rete medesima.

5. Le spese di sgombero e di riparazione del binario e delle installazioni che debbono essere effettuati a seguito di un incidente, sono a carico della rete responsabile del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tali disposizioni sono ugualmente valide per quanto riguarda le spese di inchiesta e di contenzioso.

6. Se qualche agente ferroviario o non ferroviario addetto al traffico internazionale perisce o rimane ferito durante lo svolgimento del servizio, ovvero se un oggetto che questi porta con sè o trasporta viene danneggiato o distrutto l'indennizzo sarà pagato dalla rete ferroviaria da cui dipende l'agente danneggiato, salvo nel caso in cui l'indennizzo sia totalmente o parzialmente a carico della rete ferroviaria totalmente o parzialmente responsabile.

7. In caso di danno agli effetti postali o di danno causato da personale non ferroviario, che comunque partecipa al traffico ferroviario oltre la frontiera, i rappresentanti di tali organi interessati potranno partecipare all'inchiesta delle amministrazioni ferroviarie.

8. I particolari delle disposizioni riguardanti il regolamento dei danni dovuti ad incidenti menzionati nel presente articolo saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario.

MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 22

1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonchè la segnaletica di sicurezza, necessari per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera.

2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessità di servizio.

SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO

Art. 23

1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente.

2. Il controllo delle importazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonchè di oggetti

che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verrà effettuato in conformità alla legislazione nazionale:

3. Il controllo dell'importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicoli di organismi nocivi vegetali o animali sarà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.

COMMISSIONE MISTA

Art. 24

1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell'attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista.

2. La Commissione mista è convocata alternativamente sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente.

3. Le disposizioni dettagliate sull'attività di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa.

4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.

ARBITRATO

Art. 25

1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all'interpretazione della presente Convenzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorità competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici.

2. Nel caso in cui le controversie relative all'interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale.

3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sarà adottato secondo le seguenti disposizioni:

a) il Tribunale arbitrale si comporrà di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovrà essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti,

b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l'arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest'ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado più alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti,

c) il Tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti,

d) ciascuna Parte contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Železnice d.d.. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe le società.

DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA

Art. 26

1. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Essa può essere denunciata sei mesi prima della fine dell'anno civile.

2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione.

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5.10.1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. E' parimenti abrogata l'Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.

RATIFICA

Art. 27

1. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In vista di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro timbro.

Fatto a Roma il 22/6/95 in lingua italiana e slovena, in due originali, ugualmente facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Giovanni Caravale
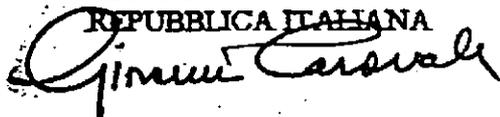
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
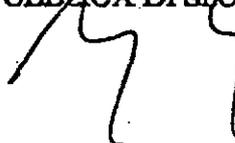
Allegato 1

(Frontespizio)

Nome dello Stato
Stemma

PERMESSO DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA

Pagina 1

Nome dello Stato
Stemma

Permesso di servizio N°

Nome e Cognome______________________________
Funzione______________________________

Fotografia 3 x 4 cm

Timbro

____

(firma)

Capo Stazione

____

Pagina 2

Dati Personali

Data di nascita: ______________________________

Luogo di nascita:______________________________

Domicilio:______________________________

Tipo e Numero del documento personale:______________________________

Pagina 3

Questo permesso di servizio e valido per il passaggio del confine italo-sloveno da:______________________________a:______________________________

Timbro

Organo competente dello Stato limitrofo

____

Data______________________

Timbro

Organo competente dello Stato di domicilio

____

Data______________________

Pagina 4

Osservazioni

1) Il permesso di servizio è valido per il periodo di cinque anni, a partire dalla data di rilascio.

2) Il permesso di servizio può essere usato soltanto dalla persona alla quale è stato rilasciato e non può essere trasferito ad altri. La persona alla quale è stato rilasciato deve usare tale permesso in conformità alle disposizioni dell'Art. 13 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato.

3) Nessuna correzione o modifica può essere fatta nel permesso di servizio

4) In caso di furto o smarrimento del permesso di servizio, deve essere data immediata comunicazione all'Organo che lo ha rilasciato, il quale, a sua volta, ne deve informare l'autorità competente dello Stato limitrofo.

Osservazioni relative all'Allegato 1 (Art. 13)

1) Le dimensioni del permesso di servizio sono 9x12 cm, con copertina di tela color marrone.

2) Il permesso di servizio è stampato e compilato in lingua italiana e slovena. La precedenza è data alla lingua dell'Amministrazione che ha rilasciato il permesso di servizio.

Allegato 2

Stazione ______________________________

LISTA NOMINATIVA (1)

degli agenti che in casi eccezionali attraversano la frontiera per motivi di servizio, in località:

____

dell'Amministrazione ______________ il ______________

alle ore ______________, con ______________

Questa lista sarà considerata come allegato al Permesso di servizio per il passaggio del

confine No.________ appartenente a ______________

____

No.	Nome	Cognome	Data e Luogo di nascita	Professione	Tipo e No. documento person.	Osser-vazioni

Data______________ Capo Stazione

Visto dell'Organo dello Stato
di domicilio in uscita

Visto dell'Organo dello Stato
di domicilio in entrata

---

(1) La lista deve essere compilata dal Capo della Stazione di frontiera.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2490):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 ottobre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 23 gennaio e l'11 febbraio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2273):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 14 maggio 1997 (atto n. 2273/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

97G0221

LEGGE 16 giugno 1997, n. 201.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Syrian Arab Republic and the Government of the Italian Republic.
therein after called in the present Agreement the Contracting Parties.
being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December,1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between their respective territories;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December,1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Syrian Arab Republic, the Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transport and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti- Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

(c) the term "designated airline" means the airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4) of this Agreement;

(d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2) of the Convention;

(e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE

Grant of Rights

1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
   (a) the right to fly across its territory without landing;
   (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate section of the schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph 1) of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail.

3) Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo including mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of Airlines

1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2) On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

3) The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the

other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc.

1) Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by either Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2) There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Capacity

1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2) In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than those designating the airlines shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

a) Traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

b) traffic requirements of the area through which the agreed services pass , after taking into account of other transport services established by airlines of the States comprising the said area; and

b) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 8

Operation of Agreed Services

1) The designated airline of either Contracting Party shall not later than sixty (60) but anyway not less than thirty (30) days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such timetables shall include the type of service and aircraft to be used, the flight schedules and any other relevant information.

ARTICLE 9

Tariffs

1) For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airline.

3) The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the Agreement of the said Authorities.

5) This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual Agreement.

7) If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.

8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 10

Laws and Regulations

1) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

2) The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating

to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 11

Recognition of Licences and Certificates

1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2) Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 12

Airline Representation

1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route scheduled on its territory such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2) The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted, in the case that the personnel of either Contracting Party should be unavailable, subject to the approval of the competent Authorities.

3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5) Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 13

Transfer of Earnings

Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditures earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in connection with carriage of passengers, mail and cargo,

Such transfers shall be effected in currencies convertible in both countries on the basis of the official exchange rate and will not be subject to any charge, restriction or delay.

ARTICLE 14

Consultation

1) In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the Agreement and the annexed Schedule.

2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at one time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties

3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiatio[n] they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the

third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2) of this Article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines.

ARTICLE 18

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Entry into Force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done in duplicate at Damascus in the English language this 29 day of MARCH

FOR THE GOVERNMENT OF THE THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC

ANNEX

Routes Schedules

Section I

Routes to be operated in both directions with mixed services by the Syrian designated airline:

Points in Syria - intermediate points - Rome - points beyond in Europe

The number of points both intermediate and beyond shall be limited up to a maximum of three totally to be chosen for each IATA season.

The designated airline may on any or all flights omit calling at any point/s intermediate/beyond on the agreed route and may operate services terminating in the territory of the other Contracting Party.

Section II

Routes to be operated in both directions with mixed services by the Italian designated airline:

Points in Italy - intermediate points - Damascus - points beyond in Middle East.

The number of points both intermediate and beyond shall be limited up tc maximum of three totally tc be chosen for each IATA season.

The designated airline may on any or all flights omit calling at any point/s intermediate/beyond on the agreed route and may operate services terminating in the territory of the other Contracting Party.

Traffic Rights

A On the routes as shown in Section I and II, only third and fourth freedom traffic rights can be exercised by the respective designate airlines.

B As for fifth freedom traffic rights, they are to be agreed upon by the two Aeronautical Authorities.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI SIRIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER I SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica Italiana,
in appresso designati nel presente Accordo come Parti Contraenti,
essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo per regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, ed a meno che il contesto non richieda diversamente:

(a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944, includendo ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione, nonché ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 di essa, nella misura in cui tali Annessi ed Emendamenti siano divenuti effettivi per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;

(b) per "Autorità Aeronautiche" si intende: per quanto riguarda la Repubblica Araba di Siria, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, nonché ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, nonché ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale questo Accordo si riferisce;

(c) per "aerolinea designata" si intende l'aerolinea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4) di questo Accordo;

(d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato attribuitogli all'Articolo 2) della Convenzione;

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "aerolinea" e "scalo per scopi non inerenti al traffico" hanno i significati rispettivamente assegnati loro all'Articolo 96 della Convenzione;

Articolo 2
Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle norme della Convenzione inquantoché tali norme sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3
Concessione di diritti

1) Ciascuna Parte Contraente accorda all 'altra Parte Contraente i seguenti diritti per quanto riguarda i suoi servizi aerei internazionali di linea:

(a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare;

(b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non inerenti al traffico.

2) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei internazionali di linea sulle rotte specificate nella apposita sezione della Tabella annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono in appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'esercire un servizio convenuto su una rotta specificata, le linee aeree designate da ciascuna Parte Contraente usufruiranno, oltre ai diritti specificati al par.1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per quella rotta nella Tabella annessa al presente Accordo per prendere a bordo e scaricare passeggeri e carichi, corriere compreso.

3) Si riterra che nulla nel paragrafo 2) di questo Articolo conferisca alle aerolinee di una Parte Contraente il privilegio di prendere a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri e carichi, compreso il corriere trasportato a nolo o dietro retribuzione e destinato ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Designazione delle Linee Aeree

1) Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di indicare per iscritto una aerolinea all'altra Parte Contraente, allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2) All'atto del ricevimento di tale designazione, l'altra Parte Contraente, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) di questo Articolo, accorderà immediatamente all'aerolinea designata l'apposita autorizzazione di esercizio.

3) Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono chiedere alla aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, garanzie soddisfacenti per quanto riguarda la sua competenza ad adempiere ai requisiti prescritti in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da parte di tali Autorità in conformità con le norme della Convenzione.

4) Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di rifiutare di accordare l'autorizzazione di esercizio di cui al par.2 di questo Articolo, o di imporre le condizioni che essa puo ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una aerolinea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo in tutti i casi in cui detta Parte Contraente non ritenga di avere garanzie soddisfacenti sul fatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai suoi connazionali.

5) Quando l'aerolinea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad esercire i servizi convenuti, sempre che una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni dell' Articolo 9 del presente Accordo sia in vigore per tali servizi.

Articolo 5

Revoca o sospensione dei diritti

1) Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre le condizioni che può ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

(a) in ogni caso in cui non abbia garanzie soddisfacenti che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella aerolinea sono acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai connazionali di tale Parte Contraente; oppure

(b) in caso di inadempimento, da parte di quella aerolinea, di conformarsi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che accorda tali diritti; oppure

(c) in caso l'aerolinea sia in altra maniera inadempiente nel suo esercizio in base alle condizioni prescritte dal presente Accordo.

2) A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al par.1 del presente Articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Articolo 6
Esenzione da oneri su equipaggiamenti, combustibile, scorte,ecc.

1) Gli aeromobili eserciti sui servizi aerei internazionali di cui al presente Accordo dalla aerolinea designata dell'una o dell'altra Parte Contraente, nonché i rifornimenti di combustibile e di lubrificanti, le scorte degli aeromobili (viveri, bevande e tabacco compresi), le parti di ricambio e l'equipaggiamento regolare a bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.

2) Saranno altresì esenti da detti dazi ed oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi:

a) il combustibile, i lubrificanti, le scorte dell'aeromobile, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato, introdotto ed immagazzinato nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente ed adibito unicamente allo uso degli aeromobili di tale aerolinea;

b) il combustibile, i lubrificanti, le scorte degli aeromobili, le parti di ricambio, l'equipaggiamento regolare caricato a bordo sul territorio dell'altra Parte Contraente dall'aerolinea designata di una Parte Contraente nel suo esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorità di detta altra Parte Contraente, e riservati unicamente all'uso ed al consumo durante il volo.

3) I materiali che usufruiscono delle esenzioni previste nei precedenti paragrafi non saranno utilizzati a scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, a meno che sia autorizzato il loro uso a bordo degli aeromobili di un'altra aerolinea, o che venga autorizzata la loro importazione permanente in conformità con le norme in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che accorda le esenzioni, sono concesse su base reciproca e possono essere soggette al rispetto di particolari modalità normalmente applicabili in detto territorio, compresi i controlli doganali.

Articolo 7

Principi che regolamentano la capacità

1) Vi saranno possibilità giuste ed eque per le aerolinee designate di entrambe le Parti Contraenti di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2) Nell'esercire i servizi convenuti, l'aerolinea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulla totalità o su parte delle stesse rotte.

3) I servizi convenuti forniti dalle aerolinee designate delle Parti Contraenti saranno strettamente legati alle esigenze del pubblico per quanto riguarda il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come obiettivo primario l'apporto di una capacità adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente previsti per il trasporto di passeggeri, carichi e posta tra i territori delle Parti Contraenti. I provvedimenti relativi al trasporto di passeggeri, di carichi edi posta sia caricati a bordo che scaricati in determinati punti sulle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che designano le aerolinee, saranno presi in conformità con il principio generale che la capacità sia connessa con:

a) le esigenze del traffico nel e dal territorio della Parte Contraente che ha designato l'aerolinea;

b) le esigenze del traffico della zona attraversata dai servizi aerei convenuti, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti dalle aerolinee degli Stati che includono tale zona;

c) le esigenze dell'esercizio completo dell'aerolinea.

Articolo 8

Esercizio dei servizi convenuti

1) L'aerolinea designata di ognuna delle due Parti Contraenti sottoporrà per approvazione, non oltre sessanta (60) ma in ogni caso non meno di trenta (30) giorni prima della data di esercizio di ogni servizio convenuto, le sue proposte di orari alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Tali orari includeranno il tipo di servizi e di aeromobili da utilizzare, gli orari di volo ed ogni altra informazione pertinente.

Articolo 9

Tariffe

1) Ai fini dei paragrafi seguenti, per "tariffa" si intendono i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto di passeggeri e di carichi e le condizioni alle quali questi prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia ed altri servizi ausiliari, tranne la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.

2) Le tariffe che devono essere applicate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o in partenza da esso, saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compreso il costo dell'esercizio, il profitto ragionevole, e le tariffe di altre aerolinee.

3) Le tariffe di cui al par. 2) di questo Articolo saranno se possibile concordate tra le aerolinee designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre aerolinee che operano sulla totalità o su parte della rotta, e tale accordo sarà, ogni qualvolta ciò sia possibile, raggiunto in base alle procedure dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.) per l'elaborazione delle tariffe.

4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro pubblicazione. Tale periodo puo essere ridotto in casi speciali, sotto riserva dell'Accordo di tali Autorità.

5) Quest'approvazione puo essere data espressamente. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche ha espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro il quale ogni disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

6) Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il par.3 di questo Articolo, o se, durante il periodo applicabile in conformità con il par.5 del presente Articolo, un'Autorità Aeronautica notifica l'altra Autorità Aeronautica della sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del par.3 del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si sforzeranno, dopo consultazioni con le Autorità Aeronautiche di ogni altro Stato di cui ritengano utile il parere, di determinare la tariffa mediante Accordo reciproco.

7) Se le Autorità Aeronautiche non possono raggiungere un Accordo su qualunque tariffa loro sottoposta in base al par.4 di questo Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa in base al par.6 di questo Articolo, la controversia sarà regolata in conformità con le disposizioni dello Articolo 15 del presente Accordo.

8) Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore sino a quando una nuova tariffa non sia stata fissata in conformità con le stesse disposizioni.

Articolo 10

Leggi e Regolamenti

1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione ed alla partenza dal suo territorio di aeromobili impegnati nella navigazione aerea internazionale, oppure all'esercizio ed alla navigazione aerea di tali aeromobili mentre si trovano sul suo territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili all'atto della entrata e della partenza dal territorio della Prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima.

2) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, dell'equipaggio, del carico o della posta degli aeromobili,compresi i regolamenti attinenti all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno rispettati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o posta delle aerolinee dell'altra Parte Contraente al momento della loro entrata o della loro partenza dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima.

Articolo 11

Riconoscimento di licenze e di certificati

1) I certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità e le licenze rilasciate oppure convalidate da ognuna delle due Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di navigabilità aerea, i certificati di competenza o le licenze concesse o convalidate ai propri connazionali dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Articolo 12

Rappresentanza delle aerolinee

1) Ciascuna Parte accorderà all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere negli scali specificati nella rotta di linea sul suo territorio gli uffici ed il personale amministrativo tecnico e commerciale selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra Parte o di entrambe le Parti Contraenti, in base a quanto possa essere necessario per le esigenze dell'aerolinea designata.

2) Sarà autorizzato l'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'una o dell'altra Parte, qualora non sia disponibile personale dell'una o dell'altra Parte Contraente, sotto riserva dell'approvazione delle Autorità competenti.

3) Tutto il personale di cui sopra sara soggetto alle leggi attinenti alla accettazione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, come leggi, regolamenti e requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.

4) Il numero di tale personale stabilito per mezzo di accordo tra le aerolinee designate sarà sottoposto per approvazione alle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti.

5) Ciascuna Parte Contraente provvederà a tutta l'assistenza ed ai servizi necessari per gli uffici ed il personale di cui sopra.

Articolo 13

Trasferimento dei proventi

Ciascuna Parte Contraente accorderà all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli introiti rispetto alle spese , guadagnati da tale aerolinea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, di posta e di carichi,

Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambe i Paesi in base al tasso ufficiale di cambio e non saranno soggetti ad alcun onere, ne a restrizioni o a dilazioni.

Articolo 14

Consultazioni

1) In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra periodicamente in vista di di assicurare l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo e dell'annessa Tabella e la loro soddisfacente osservanza.

2) Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile di modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà in ogni tempo proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia a voce, sia essere formulate per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia convenuto diversamente, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti Contraenti.

3) Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Annesso del presente Accordo, tale modifica sarà decisa di comune accordo in consultazione tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4) Ogni modifica del presente Accordo o del suo Annesso in conformità con i paragrafi 2 e 3 di questo Articolo entrerà in vigore allorché sarà stata confermata per mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.

Articolo 15

Composizione delle controversie

1) Se una controversia sorge tra le Parti Contraenti attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si sforzeranno innanzitutto di risolverla per via negoziale.

2) Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un a composizione per via negoziale, esse possono convenire di comune accordo di rimetter la controversia per decisione a qualche persona o ente; qualora non convengano in tal modo, la controversia sarà sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, ad un Tribunale di tre arbitri per decisione. Uno dei tre arbitri sarà nominato da ciascuna Parte Contraente ed il terzo sarà nominato dai due arbitri in tal modo designati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'una o dell'altra Parte Contraente di una notifica, da parte dell'altra, tramite le vie diplomati-

che, richiedente l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è incaricato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile può, dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, nominare uno o più arbitri a seconda delle ncessità del caso. In tal caso il terzo arbitro sarà un cittadino di un terzo Stato ed agirà come Presidente del Tribunale arbitrale.

3) Le Parti Contraenti si conformeranno ad ogni decisione pronunciata in base al paragrafo 2) del presente Articolo.

Articolo 16

Conformità alle Convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una Convenzione multilaterale o di un Accordo concernente il trasporto aereo al quale aderiscono entrambe le Parti Contraenti il presente Accordo sarà modificato in modo che si conformi alle disposizioni di tale Convenzione o di tale Accordo.

Articolo 17

Apporto di statistiche

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente riforniranno le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, di statistiche periodiche o altre informazioni analoghe concernenti il traffico svolto sui servizi convenuti dalle aerolinee rispettivamente designate.

Articolo 18

Cessazione

L'una o l'altra delle Parti Contraenti può in ogni tempo dare notifica all'altra Parte Contraente della sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica sarà contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tal caso l'Accordo avrà fine dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di cessazione

sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di questo periodo. In caso di mancata ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno note diplomatiche confermanti che l'Accordo è stato ratificato in base alle modalità richieste dalle leggi delle Parti Contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, nominati e debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplicato a Damasco il 29 Marzo 1989 in lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA DI SIRA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

A N N E S S O

Tabelle di rotta

Sezione I

Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea siriana designata:

Scali in Siria - scali intermedi-Roma - scali al di là in Europa

Il numero di scali sia intermedi che oltre - sarà limitato ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione IATA.

L'aerolinea designata può su ogni,o su tutti i voli,omettere di fare scalo in qualsiasi scalo(i) intermedio/al di là della rotta convenuta e può esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Sezione II

Rotte che possono essere esercite in entrambe le direzioni con servizi misti dall'aerolinea italiana designata/:

Scali in Italia - scali intermedi - Damasco - scali al di là in Medio Oriente.

Il numero di scali sia intermedi che oltre sarà limitato fino ad un massimo di tre in totale che dovranno essere scelti per ogni stagione IATA.

L'aerolinea designata può su ogni volo o su tutti i voli omettere di fare scalo in qualsiasi scalo/i intermedio/oltre la rotta convenuta e può esercire servizi che terminano nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Diritti di Traffico

A. Sulle rotte indicate nella Sezione I e II, possono essere esercitati unicamente i diritti di libertà di traffico di terzo e quarto grado dalle aerolinee rispettivamente designate.

B. Per quanto riguarda i diritti di libertà di traffico di quinto grado, essi debbono essere convenuti dalle due Autorità Aeronautiche.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1901):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1562):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 16 aprile 1997 (atto n. 1562/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

97G0222

LEGGE 16 giugno 1997, n. 202.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF UNITED ARAB EMIRATES

FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic
and
The Government of United Arab Emirates

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944.

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. the term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof, so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties.

2. the term "aeronautical authorities" means in the case of the United Arab Emirates the Ministry of Communications and any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the Minister in respect of Civil Aviation and in the case of the Italian Republic, The Ministero dei Trasporti Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorised to perform any functions to which this Agreement relates.

3. the term "designated airline" means an airline or airlines which have been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.

4. the term "territory" in relation to State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

5. the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

APPLICABILITY OF CHICAGO CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

TRAFFIC RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect off its scheduled international air services:

   a) the right to fly across its territory without landing;

   b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.

   While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph 1 of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail, in combination or separately.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

DESIGNATION OF AIRLINES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisation.

3. The aeronautical authorities of one Contracting may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or its nationals.

5. When an airline has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that tariff/tariffs established in accordance with Article 11 of this Agreement is/are in force in respect of this service.

ARTICLE 5

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuels and lubrificants, and aircraft's stores (including food, beverage and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other similar fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported or are used on board aircraft on the part of the journey performed over that territory.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges with the exception of charges corresponding to the service performed:

a) aircraft stores taken on board in the territory of a Contracting Party, within limits fixed by the authorities of said Contracting Party, and for use on board outbound aircraft engaged in an international air service of the other Contracting Party;

b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international air services by the designated airlines of the other Contracting Party;

c) fuel and lubricants supplied in the territory of a Contracting Party to an outbound aircraft of a designated airline of the other Contracting Party engaged in an international air service, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.

Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (c) above may be required to be kept under Customs supervision or control.

3. Regular airborne equipments, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory.

In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed off in accordance with Customs Regulations.

4. Any charges that may be imposed or permitted to be imposed by a Contracting Party for the use of such airports and air navigation facilities by the aircraft of any other Contracting Party shall not be higher than those that would be paid by its national aircraft engaged in scheduled international air services.

5. Exemptions provided for accordingly with this article are granted on the basis of full reciprocity.

ARTICLE 7

APPLICABILITY OF NATIONAL LEGISLATION

1. The laws, regulations and administrative requirements of a Contracting Party as to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, currency, health and quarantine shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew or cargo upon entrance into or departure from, or while within the territory of that State.

2. The laws, regulations and administrative requirements of a Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft of the other Contracting Party while within its territory shall be applied.

3. The appropriate authorities of either Contracting Party shall have the right, without unreasonable delay, to search aircraft of the other Contracting Party on landing or departure, and to inspect the certificates and other documents prescribed by the Convention.

ARTICLE 8

RECOGNITION OF LICENCES AND CERTIFICATES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by either Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 9

PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services, which the latter provide on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo including mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers and cargo including mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of State other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

   a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

   b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by airlines of the State comprising the area; and

   c) the requirements of through airline operation.

4. Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.

ARTICLE 10

PROVISION OF OPERATING INFORMATION

1. The designated airline of Contracting Party shall provide for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty days before each summer or winter season.

ARTICLE 11

AVIATION SECURITY

a) In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this agreement.

b) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airport and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

c) The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offenses and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for Suppression of Unlawful Acts of Violence at airports serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988, supplementary to the Convention for the Suppression of unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971.

d) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, so far as they are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as annexes to the Convention on International Civil Aviation, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give advance information to the other of its intention to notify any difference relating to such standards.

e) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favorably for action any request from the other Contracting Party shall also consider favorably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

f) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties

shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

g) When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within thirty days from the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rights of both Contracting Parties under this agreement within ninety days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs (d) or (e) of this Article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to meet the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this Article.

ARTICLE 12

TARIFFS

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airlines of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultations with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given expressly; if neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State, whose advise they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article (16) of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it would otherwise have expired.

ARTICLE 13

PROVISION OF STATISTICS

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 14

TRANSFER OF EARNINGS

1. The airlines of the Contracting Parties shall be free to sell air transport services in the territories of both the Contracting Parties, directly through an agent.

2. Each Contracting Party shall grant to the designated airline(s) of the other Contracting Party, on the basis of reciprocity the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned in the territory of respective Contracting Party. Such transfer shall be effected on the basis of official exchange rates or where there are no official exchange rate, at the prevailing foreign exchange market rates for current payment.

3. If a Contracting Party imposes restrictions on the transfer of excess of receipts over expenditure by the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall have the right to impose reciprocal restrictions on the designated airlines of the First Contracting Party.

ARTICLE 15

AIRLINE REPRESENTATION

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airlines.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorisation of the competent Authorities.

3. All the personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 16

CONSULTATION

1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed being within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph (2) and (3) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 17

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contacting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitation of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

4. Any dispute concerning customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph (2) of this Article.

ARTICLE 18

REGISTRATION WITH THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 19

TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12)

months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 20

DATE OF ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

IN WITNESS thereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

This Agreement is drawn in three originals in Arabic, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text of the Agreement shall prevail.

Done at Abu Dhabi this third the day of April the year 1991.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
Giovanni Ferrero,
Ambassador of Italy.
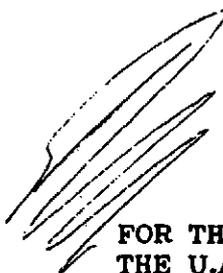
FOR THE GOVERNMENT OF THE U.A.E.
Mohamed Yahya Al Suweidi,
Assistant Undersecretary for Finance, Administration and Civil Aviation.

ANNEX

Section I

Points to be operated by the Italian designated airlines:

points in Italy/two intermediate points to be named later/points in U.A.E./points beyond to be named later with any type of aircraft.

Section II

Points to be operated by the U.A.E. designated airlines:

points in U.A.E./two intermediate points to be named later/Rome/points beyond, in Europe or in North Africa, to be named later with any type of aircraft.

Footnotes:

Any points may be omitted on any or all flights provided that the point of origin of such route lies in the territory of the Contracting Party that has designated the airline.

Fifth freedom traffic rights are to be agreed reciprocally between the two respective Aeronautical Authorities.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI AEREI FRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI FUORI DI ESSI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, ESSENDO PARTI ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE APERTA ALLA FIRMA A CHICAGO IL 7 DICEMBRE 1944;

DESIDERANDO CONCLUDERE UN ACCORDO COMPLEMENTARE A DETTA CONVENZIONE, PER CREARE SERVIZI AEREI FRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

PER LE FINALITA' DEL PRESENTE ACCORDO, A MENO CHE IL CONTESTO DISPONGA ALTRIMENTI:

1. CON IL TERMINE "CONVENZIONE SI INTENDE LA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, APERTA ALLA FIRMA A CHICAGO

IL 7 DICEMBRE 1944 ED INCLUDE QUALSIASI ANNESSO ADOTTATO IN BASE ALL'ARTICOLO 90 DELLA CONVENZIONE ED OGNI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI O CONVENZIONE IN BASE AGLI ARTICOLI 90 E 94 DI QUEST'ULTIMA, NELLA MISURA IN CUI QUEGLI ANNESSI ED EMENDAMENTI SIANO ENTRATI IN VIGORE O SIANO STATI RATIFICATI DA ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI;

2. CON IL TERMINE "AUTORITA' AERONAUTICHE" SI INTENDE: NEL CASO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI OD OGNI PERSONA O ENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE UNA QUALSIASI FUNZIONE ATTUALMENTE DI COMPETENZA DEL MINISTRO PER QUANTO RIGUARDA L'AVIAZIONE CIVILE E, NEL CASO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL MINISTERO DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, OD OGNI PERSONA O ENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE UNA QUALSIASI FUNZIONE ALLA QUALE IL PRESENTE ACCORDO SI RIFERISCE;

3. CON IL TERMINE "LINEA AEREA DESIGNATA" SI INTENDE UNA O PIU' COMPAGNIE AEREE CHE SONO STATE DESIGNATE ED AUTORIZZATE IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO;

4. IL TERMINE "TERRITORIO" RIFERITO AD UNO STATO HA IL SIGNIFICATO ATTRIBUITOGLI DALL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE;

5. I TERMINI "SERVIZIO AEREO", "SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE", "LINEA AEREA" E "SCALI NON COMMERCIALI" HANNO RISPETTIVAMENTE I SIGNIFICATI ATTRIBUITI LORO DALL'ARTICOLO 96 DELLA CONVENZIONE.

ARTICOLO 2

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SARANNO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE NELLA MISURA IN CUI TALI DISPOSIZIONI SIANO APPLICABILI AI SERVIZI INTERNAZIONALI.

ARTICOLO 3

DIRITTI DI TRAFFICO

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE I SEGUENTI DIRITTI RELATIVI AI PROPRI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI PREVISTI:

   a) IL DIRITTO DI SORVOLARE, SENZA ATTERRARE, IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;

   b) IL DIRITTO DI ATTERRARE SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PER SCOPI NON COMMERCIALI.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE I DIRITTI SPECIFICATI NEL PRESENTE ACCORDO ALLO SCOPO DI ISTITUIRE ED EFFETTUARE I SERVIZI AEREI PREVISTI SULLE ROTTE SPECIFICATE NELLA TABELLA DELLE ROTTE ALLEGATA AL PRESENTE ACCORDO. TALI SERVIZI E ROTTE D'ORA IN AVANTI SARANNO CHIAMATI RISPETTIVAMENTE "I SERVIZI CONCORDATI" E LE "ROTTE SPECIFICATE".

NELL'OPERARE UN SERVIZIO CONCORDATO SU UNA ROTTA SPECIFICATA, LA LINEA AEREA DESIGNATA DA CIASCUNA PARTE CONTRAENTE GODRA', OLTRE CHE DEI DIRITTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, DEL DIRITTO DI EFFETTUARE SCALI SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SUI PUNTI SPECIFICATI PER QUELLA ROTTA NELLA TABELLA DELLE ROTTE DEL PRESENTE ACCORDO, ALLO SCOPO DI IMBARCARE E SBARCARE PASSEGGERI E MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA, INSIEME O SEPARATAMENTE.

3. NULLA NEL PARAGRAFO 2. DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRA' ESSERE INTERPRETATO IN MODO DA CONFERIRE ALLA COMPAGNIA DESIGNATA DA UNA PARTE CONTRAENTE IL PRIVILEGIO DI IMBARCARE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PASSEGGERI, MERCI E POSTA CONTRO REMUNERAZIONE O NOLEGGIO DESTINATI AD UN ALTRO PUNTO NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 4

DESIGNAZIONE DELLE LINEE AEREE

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI DESIGNARE PER ISCRITTO ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE UNA O PIU' LINEE AEREE ALLO SCOPO DI EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI SULLE ROTTE SPECIFICATE.

2. DOPO AVER RICEVUTO NOTIFICA DI TALE DESIGNAZIONE, L'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA', IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 3 E 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, CONCEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA LINEA AEREA DESIGNATA LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE OPERATIVA.

3. LE AUTORITA' AERONAUTICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE POSSONO RICHIEDERE ALLA LINEA AEREA DESIGNATA DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DI FORNIRE LORO ASSICURAZIONE CHE ESSA E' IN GRADO DI OSSERVARE LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI NORMALMENTE E RAGIONEVOLMENTE APPLICATI DA TALI AUTORITA' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE.

4. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI RIFIUTARE DI CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE OPERATIVA DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO DI IMPORRE QUELLE CONDIZIONI CHE RITERRA' NECESSARIE NELL'ESERCIZIO DA PARTE DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DEI DIRITTI SPECIFICATI NELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO QUALORA DETTA PARTE CONTRAENTE NON ASSICURI CHE LA PROPRIETA' SOSTANZIALE E l'EFFETTIVO CONTROLLO DI QUELLA LINEA AEREA APPARTENGONO ALLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA O AI SUOI CITTADINI.

5. QUANDO UNA LINEA AEREA SARA' STATA COSI' DESIGNATA ED AUTORIZZATA POTRA' IN QUALSIASI MOMENTO COMINCIARE AD EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI, A CONDIZIONE CHE LA TARIFFA O LE TARIFFE FISSATE IN BASE ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO SIA O SIANO IN VIGORE PER QUANTO RIGUARDA TALE SERVIZIO.

ARTICOLO 5

REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE OPERATIVA

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE AVRA' IL DIRITTO DI REVOCARE UNA AUTORIZZAZIONE OPERATIVA O DI SOSPENDERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SPECIFICATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO NEI RIGUARDI DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, OVVERO DI IMPORRE QUELLE CONDIZIONI CHE RITERRA' NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI IN CIASCUNO DEI SEGUENTI CASI:

a) QUALORA NON ASSICURI CHE LA PROPRIETA' SOSTANZIALE E L'EFFETTIVO CONTROLLO DI QUELLA LINEA AEREA APPARTENGONO ALLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA O AI SUOI CITTADINI;

b) QUALORA QUELLA LINEA AEREA NON OSSERVI LE LEGGI O I REGOLAMENTI DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA CONCESSO TALI DIRITTI;

c) NEL CASO IN CUI LA LINEA AEREA COMUNQUE NON OPERI IN CONFORMITA' CON LE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO.

2. A MENO CHE LA REVOCA, LA SOSPENSIONE O L'IMPOSIZIONE IMMEDIATE DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO SIANO ESSENZIALI PER PREVENIRE ULTERIORI VIOLAZIONI ALLE LEGGI OD AI REGOLAMENTI, TALE DIRITTO SARA' ESERCITATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO L'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 6

ESSENZIONE DAI DAZI DOGANALI E DALLE ALTRE IMPOSTE

1. GLI AEROMOBILI IMPIEGATI NEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DALLA LINEA AEREA DESIGNATA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE,

NONCHE' IL LORO NORMALE EQUIPAGGIAMENTO, LE RISERVE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE E LE PROVVISTE (COMPRESI GLI ALIMENTI, LE BEVANDE ED IL TABACCO) A BORDO DI TALI AEROMOBILI SARANNO ESENTI DA TUTTI I DAZI DOGANALI, DAI GRAVAMI D'ISPEZIONE E DA OGNI ALTRO ONERE FISCALE ANALOGO, ALL'ENTRATA NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, PURCHE' RIMANGANO A BORDO DELL'AEROMOBILE FINCHE' NON SARANNO RIESPORTATE OVVERO SIANO IMPIEGATE A BORDO DELL'AEROMOBILE DURANTE LA PARTE DEL VIAGGIO EFFETTUATO SU QUEL TERRITORIO.

2. SARANNO ALTRESI ESENTATI DAGLI STESSI DAZI DOGANALI, GRAVAMI ED ONERI, AD ECCEZIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL SERVIZIO RESO:
a) LE PROVVISTE IMBARCATE NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE, NEI LIMITI STABILITI DALLE AUTORITA' DI DETTA PARTE CONTRAENTE, E DESTINATI ALL'USO A BORDO DURANTE IL VIAGGIO DI UN AEROMOBILE IN PARTENZA PER EFFETTUARE UN SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE NELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;
b)I PEZZI DI RICAMBIO INTRODOTTI NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE PER LA MANUTENZIONE O LA RIPARAZIONE DI UN AEROMOBILE IMPIEGATO IN SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE;
c) IL CARBURANTE ED I LUBRIFICANTI FORNITI NEL TERRITORIO DI UNA PARTE CONTRAENTE AD UN AEROMOBILE DI UNA LINEA AEREA DESIGNATA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN PARTENZA PER EFFETTUARE UN SERVIZIO AEREO INTERNAZIONALE, ANCHE NEL CASO IN CUI TALI RIFORNIMENTI SARANNO USATI DURANTE LA PARTE DEL VIAGGIO EFFETTUATA SUL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE IN CUI VENGONO PRESI A BORDO.

SI PUO' CHIEDERE CHE I MATERIALI DI CUI AI PUNTI a), b) E c) SIANO SUPERVISIONATI O CONTROLLATI DALLA DOGANA.

3. IL NORMALE EQUIPAGGIAMENTO AVIOTRASPORTATO, NONCHE' I MATERIALI E LE FORNITURE A BORDO DELL'AEROMOBILE DI UNA PARTE CONTRAENTE POSSONO ESSERE SCARICATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SOLO PREVIA APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' DOGANALI DI TALE TERRITORIO.
IN TAL CASO POSSONO ESSERE POSTI SOTTO LA SUPERVISIONE DI TALI AUTORITA' FINCHE' NON SIANO RIESPORTATI O ALTRIMENTI ELIMINATI IN CONFORMITA' CON I REGOLAMENTI DOGANALI.

4. TUTTI GLI ONERI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTI O CHE SI CONSENTE SIANO IMPOSTI DA UNA PARTE CONTRAENTE PER L'IMPIEGO DI TALI AEROPORTI E STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA DA PARTE DI AEROMOBILI DI QUALSIASI ALTRA PARTE CONTRAENTE NON SARANNO SUPERIORI A QUELLI VERSATI DAGLI AEROMOBILI NAZIONALI IMPIEGATI NEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI PREVISTI.

5. LE ESENZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO VENGONO CONCESSE SULLA BASE DELLA ASSOLUTA RECIPROCITA'.

ARTICOLO 7

APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

1. LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI UNA PARTE CONTRAENTE RELATIVI ALL'AMMISSIONE NEL O ALLA PARTENZA DAL PROPRIO TERRITORIO DI PASSEGGERI, EQUIPAGGIO O CARICO DI UN AEROMOBILE, QUALI I REGOLAMENTI RELATIVI ALL'INGRESSO, ALLO SDOGANAMENTO, ALL'IMMIGRAZIONE, AI PASSAPORTI, ALLA DOGANA, ALLA VALUTA, ALLA SANITA' ED ALLA QUARANTENA SARANNO RISPETTATI DA O PER CONTO DI DETTI PASSEGGERI, EQUIPAGGIO O CARICO ALL'INGRESSO O ALLA PARTENZA, OVVERO DURANTE LA PERMANENZA NEL TERRITORIO DI TALE STATO.

2. SARANNO APPLICATI LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI UNA PARTE CONTRAENTE RELATIVI ALL'AMMISSIONE NEL O ALLA PARTENZA DAL PROPRIO TERRITORIO DI UN AEROMOBILE IMPEGNATO NELLA NAVIGAZIONE AEREA INTERNAZIONALE, OVVERO RELATIVI ALL'ESERCIZIO ED ALLA NAVIGAZIONE DI TALE AEROMOBILE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CHE SI TROVI NEL SUO TERRITORIO.

3. LE AUTORITA' COMPETENTI DI UNA PARTE CONTRAENTE AVRANNO IL DIRITTO DI PERQUISIRE IMMEDIATAMENTE UN AEROMOBILE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AL MOMENTO DELL'ATTERRAGGIO O DELLA PARTENZA, NONCHE' DI CONTROLLARE I CERTIFICATI E GLI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DALLA PRESENTE CONVENZIONE.

ARTICOLO 8

RICONOSCIMENTO DI LICENZE E CERTIFICATI

1. I CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA', DI ATTITUDINE E LE LICENZE RILASCIATI O CONVALIDATI DALLE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO, DURANTE IL PERIODO DELLA LORO VALIDITA', E CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO, ESSERE RICONOSCIUTI VALIDI DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICONOSCERE COME VALIDI, AI FINI DEL SORVOLO DEL SUO TERRITORIO, I CERTIFICATI DI AEREONAVIGABILITA', DI ATTITUDINE O LE LICENZE CONCESSI O CONVALIDATI PER I PROPRI CITTADINI DALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE O DA UNO STATO TERZO.

ARTICOLO 9

PRINCIPI CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DEI SERVIZI CONCORDATI

1. DOVRANNO ESSERCI PARI ED EQUE OPPORTUNITA' PER LA COMPAGNIA AEREA DESIGNATA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DI EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI SULLE ROTTE SPECIFICATE FRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI.

2. NELL'EFFETTUARE I SERVIZI CONCORDATI LE LINEE AEREE DESIGNATE DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERESSI DELLE LINEE AEREE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MANIERA DA NON PREGIUDICARE INDEBITAMENTE I SERVIZI CHE QUEST'ULTIMA FORNISCE SULL'INSIEME O SU PARTE DELLE STESSE ROTTE.

3. I SERVIZI CONCORDATI FORNITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRANNO ESSERE STRETTAMENTE CORRELATI ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO PER IL TRASPORTO SULLE ROTTE SPECIFICATE E DOVRANNO AVERE COME OBIETTIVO PRIMARIO LA FORNITURA, AD UN RAGIONEVOLE FATTORE DI CARICO, DI UNA CAPACITA' ADEGUATA A SODDISFARE LE ESIGENZE ATTUALI E RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E DI MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA IN PARTENZA DA O DIRETTA NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA. DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E DI MERCI, IVI COMPRESA LA POSTA, IMBARCATI E SBARCATI IN PUNTI DELLE ROTTE SPECIFICATE IN TERRITORI DI STATI DIVERSI DA QUELLI DEL TERRITORIO CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA,

SARANNO SANCITE IN CONFORMITA' A PRINCIPI GENERALI SECONDO I QUALI LA CAPACITA' DOVRA' ESSERE CORRELATA A:

a) ESIGENZE DI TRAFFICO DA E VERSO IL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA COMPAGNIA;

b) ESIGENZE DI TRAFFICO DELL'AREA CHE IL SERVIZIO CONCORDATO ATTRAVERSA DOPO AVER TENUTO CONTO DEGLI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO ASSICURATI DALLE COMPAGNIE AEREE DEGLI STATI COMPRESI NELL'AREA; E

c) ESIGENZE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE LA LINEA AEREA.

4. PRIMA DELL'INIZIO DEI SERVIZI CONVENUTI E PER OGNI ULTERIORE MODIFICA DI CAPACITA', LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO ACCORDARSI SULL'APPLICAZIONE PRATICA DEI PRINCIPI DEI PARAGRAFI PRECEDENTI DEL PRESENTE ARTICOLO RELATIVI ALL'ESERCIZIO, DA PARTE DELLE LINEE AEREE DESIGNATE, DEI SERVIZI CONVENUTI.

ARTICOLO 10

FORNITURA DI INFORMAZIONI OPERATIVE

1. LA LINEA AEREA DESIGNATA DI UNA PARTE CONTRAENTE SOTTOPORRA' ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE GLI ORARI DEI VOLI NONCHE' LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TIPO DI AEROMOBILE DA IMPIEGARE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ORARI ESTIVO ED INVERNALE.

ARTICOLO 11

SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

a) IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI DIRITTI ED AGLI IMPEGNI ASSUNTI IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE, LE PARTI CONTRAENTI RIBADISCONO CHE l'OBBLIGO DI SALVAGUARDARE, NEI RAPPORTI RECIPROCI, LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE DAGLI ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA, COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO.

b) LE PARTI CONTRAENTI SI FORNIRANNO, SU RICHIESTA, TUTTA L'ASSISTENZA NECESSARIA PER PREVENIRE ATTI ILLECITI DI SEQUESTRO DI AEROMOBILI CIVILI ED ALTRI ATTI ILLECITI COMMESSI CONTRO LA SICUREZZA DI DETTI AEROMOBILI, DEI LORO PASSEGGERI E DELL'EQUIPAGGIO, DEGLI AEREOPORTI E DELLE STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA, NONCHE' DI QUALSIASI ALTRA MINACCIA ALLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE.

c) LE PARTI CONTRAENTI AGIRANNO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE SULLE INFRAZIONI E DETERMINATI ALTRI ATTI COMPIUTI A BORDO DI AEROMOBILI, FIRMATA A TOKYO IL 14 SETTEMBRE 1963, ALLA CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DEI SEQUESTRI ILLECITI DI AEROMOBILI, FIRMATA A L'AJA IL 16 DICEMBRE 1970, ALLA CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE, FIRMATA A MONTREAL IL 23 SETTEMBRE 1971 E AL PROTOCOLLO PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI DI VIOLENZA NEGLI AEREOPORTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 24 FEBBRAIO 1988, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE SULLA SOPPRESSIONE DI ATTI ILLECITI COMMESSI

CONTRO LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE, STIPULATA A MONTREAL IL 23 SETTEMBRE 1971.

d) LE PARTI CONTRAENTI, NEI LORO RAPPORTI RECIPROCI, AGIRANNO IN CONFORMITA' AGLI STANDARD DI SICUREZZA AEREA NONCHE', NELLA MISURA IN CUI QUESTI SONO DA ESSE APPLICATI, ALLE PRASSI RACCOMANDATE STABILITE DALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E QUALIFICATE COME ANNESSI ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, E RICHIEDERANNO AGLI OPERATORI DEGLI AEROMOBILI IMMATRICOLATI NEL PROPRIO REGISTRO, AGLI OPERATORI LA CUI SEDE PRINCIPALE DI LAVORO OVVERO LA CUI RESIDENZA PERMANENTE SI TROVI NEL LORO TERRITORIO, NONCHE' AGLI OPERATORI DI AEROPORTI SITUATI NEL LORO TERRITORIO, DI AGIRE IN CONFORMITA' A DETTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE. NEL PRESENTE PARAGRAFO IL RIFERIMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE COMPRENDE QUALSIASI DIFFERENZA NOTIFICATA DALLA PARTE CONTRAENTE INTERESSATA. OGNI PARTE CONTRAENTE DARA' PREVENTIVA INFORMAZIONE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CIRCA LA PROPRIA INTENZIONE DI NOTIFICARE QUALSIASI DISCREPANZA RELATIVA A TALI STANDARD.

e) CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONVIENE CHE A TALI OPERATORI DI AEROMOBILI SI POSSA RICHIEDERE DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CHE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE RICHIEDE PER L'ENTRATA, L'USCITA O LA PERMANENZA NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PRENDERA' TUTTE LE MISURE DEL CASO ALL'INTERNO DEL PROPRIO TERRITORIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AEROMOBILI E PER IL CONTROLLO DEI PASSEGGERI,

DELL'EQUIPAGGIO, DEL BAGAGLIO A MANO ED AL SEGUITO, DEL CARICO E DELLE PROVVISTE DI BORDO, PRIMA E DURANTE L'IMBARCO ED IL CARICO. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONSIDERERA' INOLTRE CON FAVORE LE RICHIESTE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE RELATIVE A DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI VOLTE A FAR FRONTE AD UNA PARTICOLARE MINACCIA.

f) QUALORA SI VERIFICHI UN CASO O UNA MINACCIA DI SEQUESTRO ILLECITO DI AEROMOBILI CIVILI OVVERO ALTRI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI, DEGLI EQUIPAGGI, DEGLI AEROMOBILI, DEGLI AEREOPORTI E DELLE STRUTTURE DI NAVIGAZIONE AEREA, LE PARTI CONTRAENTI SI PRESTERANNO RECIPROCA ASSISTENZA, RENDENDO AGEVOLI LE COMUNICAZIONI E L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE ADEGUATE VOLTE A FAR CESSARE RAPIDAMENTE E IN MODO SICURO TALE CASO O MINACCIA DELLO STESSO.

g) QUALORA UNA PARTE CONTRAENTE ABBIA RAGIONEVOLI MOTIVI PER RITENERE CHE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE SI SIA DISCOSTATA DALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, LA PRIMA PARTE CONTRAENTE PUO' RICHIEDERE CONSULTAZIONI IMMEDIATE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. L'IMPOSSIBILITA' DI ADDIVENIRE AD UN ACCORDO SODDISFACENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA IN CUI TALE RICHIESTA DI CONSULTAZIONI E' STATA RICEVUTA, FORNIRA' IL PRESUPPOSTO PER SOSPENDERE O CONDIZIONARE I DIRITTI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO ENTRO NOVANTA GIORNI. QUANDO UNA SITUAZIONE D'EMERGENZA CHE COMPORTI UN'IMMEDIATA MINACCIA ALLA SICUREZZA DEI PASSEGGERI, DELL'EQUIPAGGIO O DELL'AEROMOBILE LO GIUSTIFICHI, E QUANDO L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON ABBIA ADEGUATAMENTE ADEMPIUTO AI

PROPRI OBBLIGHI AI SENSI DEI PARAGRAFI d) O e) DEL PRESENTE ARTICOLO, UNA PARTE CONTRAENTE PUO' ADOTTARE LE MISURE PROTETTIVE PROVVISORIE APPROPRIATE PER FAR FRONTE ALLA MINACCIA. QUALSIASI MISURA ADOTTATA AI SENSI DEL PRESENTE PARAGRAFO DOVRA' ESSERE DISMESSA NON APPENA L'ALTRA PARTE CONTRAENTE SI SARA' CONFORMATA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO 12

TARIFFE

1. AI FINI DEI PARAGRAFI SEGUENTI IL TERMINE "TARIFFA" INDICA I PREZZI RICHIESTI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E MERCI E LE CONDIZIONI A CUI SI APPLICANO TALI PREZZI, IVI COMPRESI I PREZZI E LE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI AGENZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI, AD ESCLUSIONE DELL'AMMONTARE E DELLE CONDIZIONI RICHIESTI PER IL TRASPORTO DI POSTA

2. LE TARIFFE APPLICATE DALLE LINEE AEREE DI UNA PARTE CONTRAENTE PER IL TRASPORTO DA E VERSO I TERRITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SARANNO FISSATE A LIVELLI ACCETTABILI E TERRANNO IN DEBITO CONTO TUTTI I FATTORI INERENTI, IVI COMPRESO IL COSTO DEL SERVIZIO, UN LIVELLO REGIONEVOLE DI PROFITTO E LE TARIFFE DELLE ALTRE LINEE AEREE.

3. LE TARIFFE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SARANNO, OVE POSSIBILE, CONCORDATE DALLE LINEE AEREE DESIGNATE INTERESSATE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, PREVIA CONSULTAZIONE CON LE ALTRE LINEE AEREE IN SERVIZIO SULL'INTERA ROTTA O PARTE DI ESSA, E TALE ACCORDO SARA'

RAGGIUNTO, OVE POSSIBILE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLA FISSAZIONE DELLE TARIFFE.

4. LE TARIFFE IN TAL MODO CONCORDATE SARANNO SOTTOPOSTE ALLA APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA PROPOSTA PER LA LORO ENTRATA IN VIGORE. IN ALCUNI CASI PARTICOLARI TALE PERIODO PUO' ESSERE RIDOTTO, PREVIO ACCORDO DA PARTE DI DETTE AUTORITA'.

5. L'APPROVAZIONE PUO' ESSERE DATA ESPRESSAMENTE; NEL CASO IN CUI LE AUTORITA' AEREONAUTICHE NON ABBIANO ESPRESSO PARERE NEGATIVO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, TALI TARIFFE SARANNO CONSIDERATE APPROVATE. NEL CASO IN CUI IL TERMINE SIA STATO RIDOTTO, AI SENSI DEL PARAGRAFO 4, LE AUTORITA' AEREONAUTICHE POSSONO CONCORDARE CHE IL PERIODO ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE DATA NOTIFICA DI PARERE NEGATIVO NON DOVRA' ESSERE INFERIORE AI TRENTA GIORNI.

6. SE NON SI PERVERRA' AD UN ACCORDO SULLA TARIFFA, AI SENSI DEL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO SE, NEI TERMINI APPLICABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DEL PRESENTE ARTICOLO, UN'AUTORITA' AEREONAUTICA DA' NOTIFICA ALL'ALTRA AUTORITA' AEREONAUTICA DI PARERE NEGATIVO PER UNA TARIFFA CONCORDATA AI SENSI DEL DISPOSTO DEL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, DOPO AVER CONSULTATO LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DI TUTTI GLI ALTRI STATI DI CUI CONSIDERANO UTILE IL PARERE, CERCHERANNO DI STABILIRE LA TARIFFA CON IL CONSENSO RECIPROCO.

7. NEL CASO IN CUI LE AUTORITA' AEREONAUTICHE NON RAGGIUNGANO UN ACCORDO SU NESSUNA TARIFFA PROPOSTA AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO SULLA FISSAZIONE DI QUALSIASI TARIFFA AI SENSI DEL PARAGRAFO 6 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA CONTROVERSIA SARA' RISOLTA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 16 DEL PRESENTE ACCORDO.

8. UNA TARIFFA FISSATA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO RESTERA' IN VIGORE FINCHE' NON SARA' STATA FISSATA UNA NUOVA TARIFFA. TUTTAVIA LA VALIDITA' DI UNA TARIFFA NON SARA' PROLUNGATA, IN BASE AL PRESENTE PARAGRAFO, PER PIU' DI DODICI MESI DALLA DATA IN CUI SAREBBE ALTRIMENTI SCADUTA.

ARTICOLO 13

FORNITURA DI STATISTICHE

LE AUTORITA' AEREONAUTICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE FORNIRANNO ALLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SU RICHIESTA, STATISTICHE PERIODICHE OD ALTRE ANALOGHE INFORMAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO EFFETTUATO SUI SERVIZI CONCORDATI DALLE RISPETTIVE LINEE AEREE DESIGNATE, DA E VERSO IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 14

TRASFERIMENTO DI PROVENTI

1. LE LINEE AEREE DELLE PARTI CONTRAENTI SARANNO LIBERE DI VENDERE I SERVIZI DI TRASPORTO AEREO NEI TERRITORI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, DIRETTAMENTE TRAMITE UN AGENTE.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDERA' ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SULLA BASE DI RECIPROCITA', IL DIRITTO DI TRASFERIRE LIBERAMENTE I PROFITTI OTTENUTI NEL TERRITORIO DELLA RISPETTIVA PARTE CONTRAENTE. TALE TRASFERIMENTO SARA' EFFETTUATO SULLA BASE DEI TASSI DI CAMBIO UFFICIALI OVVERO, IN ASSENZA DI TASSI DI CAMBIO UFFICIALI, AI TASSI DI CAMBIO PREVALENTI SUL MERCATO DEI CAMBI PER I PAGAMENTI CORRENTI.

3. QUALORA UNA PARTE CONTRAENTE IMPONGA RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI PROFITTI DELLA COMPAGNIA DELLA LINEA AEREA DESIGNATA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, QUEST'ULTIMA AVRA' IL DIRITTO DI IMPORRE RECIPROCHE RESTRIZIONI ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELLA PRIMA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 15

RAPPRESENTANZA DELLE LINEE AEREE

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE CONCEDERA' ALLE LINEE AEREE DESIGNATE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SU BASE DI RECIPROCITA , IL DIRITTO DI MANTENERE SUL PROPRIO TERRITORIO, NEI PUNTI SPECIFICATI NELLA TABELLA DELLE ROTTE, UFFICI E PERSONALE AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE E TECNICO, SCELTO TRA I CITTADINI DI CIASCUNA O DI ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI, CHE POSSA ESSERE NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELLA LINEA AEREA DESIGNATA.

2. L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI NEL TERRITORIO DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SARA' PERMESSO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI.

3. TUTTO IL PERSONALE SOPRA CITATO SARA' SOGGETTO ALLE LEGGI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ED ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, COME PURE ALLE LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI APPLICANO IN QUEL TERRITORIO.

4. L'ENTITA' DI TALE PERSONALE, STABILITO IN BASE AD UN ACCORDO TRA LE LINEE AEREE DESIGNATE, SARA' SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI DELLE DUE PARTI CONTRAENTI.

5. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE FORNIRA' OGNI ASSISTENZA E LE STRUTTURE NECESSARIE A DETTI UFFICI E PERSONALE.

ARTICOLO 16

CONSULTAZIONI

1. IN UNO SPIRITO DI STRETTA COOPERAZIONE, LE AUTORITA' AERONAUTICHE DELLE PARTI CONTRAENTI SI CONSULTERANNO PERIODICAMENTE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE E L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO E DELL'ANNESSO ALLEGATO.

2. QUALORA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI RITENGA AUSPICABILE MODIFICARE UNA QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, PUO' IN OGNI MOMENTO PROPORRE PER ISCRITTO TALE MODIFICA ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. LE CONSULTAZIONI TRA LE DUE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA POSSONO AVVENIRE SIA VERBALMENTE CHÈ PER ISCRITTO E DOVRANNO INIZIARE, A MENO CHE NON SIA ALTRIMENTI CONCORDATO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA AVANZATA DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.

3. NEL CASO IN CUI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI INTENDA MODIFICARE L'ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO, TALE MODIFICA SARA' CONCORDATA NEL CORSO DI CONSULTAZIONI FRA LE AUTORITA' AERONAUTICHE DELLE DUE PARTI CONTRAENTI.

4. OGNI MODIFICA AL PRESENTE ACCORDO, IN BASE AI PARAGRAFI 2) E 3) DEL PRESENTE ARTICOLO, ENTRERA' IN VIGORE QUANDO TALE MODIFICA SARA' STATA CONFERMATA CON UNO SCAMBIO DI NOTE ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. QUALORA INSORGA UNA CONTROVERSIA TRA LE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO IN PRIMA ISTANZA CERCARE DI RISOLVERLA TRAMITE NEGOZIATO.

2. QUALORA LE PARTI CONTRAENTI NON RIESCANO A GIUNGERE AD UNA SOLUZIONE MEDIANTE NEGOZIATI, POTRANNO ACCORDARSI PER SOTTOPORRE LA CONTROVERSIA ALLA DECISIONE DI PERSONE OD ORGANISMI; QUALORA NON RIESCANO AD ACCORDARSI NEANCHE IN QUESTO CASO, LA CONTROVERSIA SARA', SU RICHIESTA DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE, SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DI UN TRIBUNALE DI TRE ARBITRI, DI CUI UNO SARA' DESIGNATO DA CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ED IL TERZO SARA' ELETTO DAI DUE ARBITRI COSI' NOMINATI. CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI DOVRA' NOMINARE UN ARBITRO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI ABBIA RICEVUTO NOTIFICA DALL'ALTRA, ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI, DI RICHIESTA DI ARBITRATO DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DI TALE TRIBUNALE, ED IL TERZO ARBITRO SARA' NOMINATO ENTRO UN ULTERIORE PERIODO DI SESSANTA GIORNI. QUALORA L'UNA O L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON RIESCA A DESIGNARE UN ARBITRO ENTRO IL TERMINE SPECIFICATO OPPURE SE IL TERZO ARBITRO NON SARA' NOMINATO ENTRO IL TERMINE SPECIFICATO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE PUO', SU RICHIESTA DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NOMINARE UNO

O PIU' ARBITRI, A SECONDA DEI CASI. IN TAL CASO IL TERZO ARBITRO DOVRA' ESSERE CITTADINO DI UNO STATO TERZO E FUNGERE DA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ARBITRALE.

3. LE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO CONFORMARSI A QUALSIASI DECISIONE EMANATA AI SENSI DEL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO.

4. NESSUNA CONTROVERSIA RELATIVA AI DAZI DOGANALI E AD OGNI ALTRO ONERE FISCALE SARA' IN OGNI CASO SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DEL TRIBUNALE, DI CUI AL PARAGRAFO 2) DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO 18

REGISTRAZIONE PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

IL PRESENTE ACCORDO E QUALSIASI EMENDAMENTO SUCCESSIVO DOVRA' ESSERE REGISTRATO PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE

CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI PUO'IN QUALSIASI MOMENTO NOTIFICARE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA PROPRIA DECISIONE DI PORRE TERMINE ALL'ACCORDO; TALE NOTIFICA DOVRA' ESSERE COMUNICATA SIMULTANEAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE. IN TAL CASO L'ACCORDO AVRA' TERMINE DOPO DODICI MESI DALLA DATA IN CUI L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NE ABBIA RICEVUTO NOTIFICA, A MENO CHE LA NOTIFICA DI PORRE TERMINE ALL'ACCORDO SIA RITIRATA DI COMUNE ACCORDO PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO PERIODO. NEL CASO IN CUI L'ALTRA PARTE CONTRAENTE NON ABBIA RICEVUTO LA NOTIFICA, QUESTA SI CONSIDERERA' RICEVUTA QUATTORDICI GIORNI DOPO LA DATA IN CUI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE L'ABBIA RICEVUTA.

ARTICOLO 20

ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO

IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE NON APPENA LE PARTI CONTRAENTI SI SCAMBIERANNO I RISPETTIVI STRUMENTI DI RATIFICA.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, I SOTTOSCRITTI, ESSENDO DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

IL PRESENTE ACCORDO E' STATO REDATTO IN TRE ORIGINALI NELLE LINGUE ARABA, ITALIANA ED INGLESE, TUTTI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE. IN CASO DI DIFFERENZE DI INTERPRETAZIONE, FARA' FEDE IL TESTO INGLESE DELL'ACCORDO.

FATTO IN ABU DHABI IL GIORNO 3 APRILE DELL'ANNO 1991

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GIOVANNI FERRERO

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

PER IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

MOHAMED YAHYA AL SUWEIDI

ASSISTENTE SOTTOSEGRETARIO PER LA FINANZA L'AMMINISTRAZIONE E L'AVIAZIONE CIVILE

ALLEGATO

PARTE I.

PUNTI GESTITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE ITALIANE:

PUNTI IN ITALIA/DUE PUNTI INTERMEDI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE/PUNTI NEGLI E.A.U./ULTERIORI PUNTI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE CON QUALSIASI TIPO DI AEROMOBILE.

PARTE II

PUNTI GESTITI DALLE LINEE AEREE DESIGNATE DEGLI E.A.U.:

PUNTI NEGLI E.A.U./DUE PUNTI INTERMEDI CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE/ROMA/ULTERIORI PUNTI, IN EUROPA O IN NORD AFRICA, CHE SARANNO DESIGNATI SUCCESSIVAMENTE CON QUALSIASI TIPO DI AEROMOBILE.

NOTE A PIE' DI PAGINA:

POSSONO ESSERE OMESSI TUTTI I PUNTI SU QUALSIASI VOLO A CONDIZIONE CHE IL PUNTO DI ORIGINE DI TALE ROTTA RIENTRI NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA DESIGNATO LA LINEA AEREA.

I DIRITTI DI TRAFFICO DELLA QUINTA LIBERTA' SARANNO RECIPROCAMENTE CONCORDATI DALLE DUE RISPETTIVE AUTORITA' AEREONAUTICHE.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1900):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1561):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 16 aprile 1997 (atto n. 1561/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

97G0223

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651444) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 5 5 1 9 7 *

L. 15.000